

STATUTO

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.



STATUTO

CENTRO ITALIANO FEMMINILE Provinciale Nuoro

art. 1

Costituzione denominazione sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Volontariato non riconosciuta **CENTRO ITALIANO FEMMINILE Provinciale di Nuoro** in breve **C.I.F. Provinciale Nuoro**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale a Nuoro in Piazza Veneto n.6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata del CIF Provinciale Nuoro non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente Statuto.
5. Il CIF Provinciale Nuoro aderisce al CIF Nazionale e ne rispetta lo Statuto.
6. Il CIF Provinciale Nuoro gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il CIF Provinciale Nuoro è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. Persegue le seguenti specifiche finalità: operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita; favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune; promuovere i diritti di cittadinanza di tutti; collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali; agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Le predette finalità verranno conseguite promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della persona e allo sviluppo delle sue capacità; collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana; promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune; favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con persone di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze. Il CIF Provinciale Nuoro esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, coordina l'attività associativa di competenza provinciale, promuove e sostiene iniziative di carattere sociale e culturale in armonia con le linee programmatiche nazionali. Favorisce il raccordo tra il CIF Nazionale e i CIF operanti nella provincia e tra questi e le istituzioni. Cura attività di studio, di informazione e di approfondimento di tematiche di particolare interesse per i CIF in rapporto all'ente Regione. Favorisce la costituzione di nuovi gruppi CIF comunali.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, Il CIF Provinciale si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle



norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, rivolte prevalentemente a terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscate alla criminalità organizzata.

2. A titolo esemplificativo, Il CIF provinciale intende:

- 2.1 promuovere e attuare azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
- 2.2 svolgere attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
- 2.3 realizzare attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuovere e gestire la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accREDITAMENTO MIUR e non;
- 2.4 svolgere iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
- 2.5 promuovere e organizzare attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
- 2.6 stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;



- 2.7 svolgere iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- 2.8 svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.
3. E' prevista collaborazione con altri Organismi, con cui si condividano finalità e metodi nonché con Enti pubblici e privati, per il perseguimento degli scopi di interesse generale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il CIF provinciale, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta della Presidenza e approvata Consiglio Provinciale. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, la Presidenza Provinciale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dal CIF provinciale in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; a questi possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea/ Consiglio provinciale . Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito col CIF Provinciale di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
9. Il CIF Provinciale ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
10. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.33 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In



ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio del CIF provinciale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a) contributi degli aderenti e di privati;
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d) entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - g) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
2. L'esercizio sociale del CIF Provinciale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio la Presidenza redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea/Consiglio provinciale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del CIF provinciale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto, ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità di interesse

- generale e non lucrativo e si impegnano spontaneamente in forme diverse alla loro attuazione. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono altresì associati i/le presidenti dei gruppi comunali e gli/le rappresentanti dei CIF comunali che si riconoscono nelle linee programmatiche nazionali recepite dall'Assemblea provinciale. L'adesione al CIF Provinciale è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 e il rinnovo annuale della Carta di adesione.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare una richiesta scritta all'Organo di amministrazione con l'indicazione dei dati anagrafici, i recapiti telefonici e di posta elettronica e contenente l'impegno ad attenersi allo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi, nonché a condividere le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'Organo di amministrazione/Presidenza delibererà sull'accettazione o eventuale rigetto dell'istanza, il cui esito verrà comunicato al richiedente entro 60 giorni.
2. All'ammissione segue l'iscrizione nel Libro degli Associati, dove sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell'ammissione e la quota versata, redatto e conservato dal CIF Nazionale, che ha l'obbligo di rilasciare al CIF provinciale un estratto degli associati di pertinenza del proprio ambito provinciale.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, è ammesso ricorso al Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. All'atto del rilascio della Carta di adesione da parte del CIF Nazionale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto alla all'Organo di amministrazione/Presidenza. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea/Consiglio Provinciale qualora il socio:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - c. svolga attività contrarie agli interessi della Associazione;
 - d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali;
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio del CIF Provinciale

Art. 7

Diritti e Obblighi dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del CIF Provinciale e alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - 2.1 di partecipare a tutte le attività promosse dal CIF Provinciale, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del CIF Provinciale;
 - 2.2 di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 2.3 di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - 2.4 di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione/Presidenza, entro 15 giorni.
3. I soci sono tenuti:
 - 2.1 all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - 2.2 a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - 2.3 al versamento ovvero della quota associativa ovvero Carta di adesione secondo i termini annualmente stabiliti.
3. L'adesione al CIF Provinciale non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. La qualità di socio è comprovata dal possesso della Carta di Adesione che ha validità annuale.

Art. 8

Organi del CIF Provinciale di Nuoro

Sono organi del CIF Provinciale di Nuoro:

- Assemblea dei Soci o Consiglio Provinciale
- Organo di amministrazione o Presidenza Provinciale
- Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci /Consiglio Provinciale

1. L'Assemblea dei soci, in conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17, è l'Organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche di rilevanza provinciale adottate all'atto del suo insediamento. È composta da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati ed è presieduta dal presidente.
2. Svolge attività di servizio, di sollecitazione e di collegamento nei riguardi dei CIF operanti nella provincia. E' composto anche dai/dalle presidenti comunali e dai/dalle rappresentanti dei CIF comunali, secondo criteri di proporzionalità.
3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione del CIF Provinciale, è ordinaria in tutti gli altri casi.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando l'Organo di amministrazione/Presidenza Provinciale ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti nel Libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.



7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato/Consigliere, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 10

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - 4.1 definisce le iniziative provinciali nell'ambito delle linee programmatiche nazionali;
 - 4.2 programma iniziative di formazione e di dialogo, in collaborazione e confronto con le Istituzioni pubbliche e private;
 - 4.3 approva il bilancio;
 - 4.4 discute ed approva i programmi di attività;
 - 4.5 nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
 - 4.6 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 4.7 approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - 4.8 ratifica la sostituzione dei membri della Presidenza dimissionari, decaduti o deceduti deliberata da tale Organo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - 4.9 delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione ed attribuiti dalla legge alla sua competenza, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
 - 4.10 delega la Presidenza a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi stabiliti;

4.11 determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

4.12 delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 11

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Delibera sullo scioglimento del CIF Provinciale e la conseguente devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- 4.

Art. 12

Organo di amministrazione/Presidenza Provinciale

1. La Presidenza è eletta dal Consiglio provinciale.
2. E' composta da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 persone elette tra gli associati che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dell'Organo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. Il Consiglio Provinciale elegge al proprio interno ogni quattro anni il Presidente, uno o due vicepresidenti. Nella prima riunione il Presidente nomina il tesoriere, sulla base di una terna di associati proposta dall'Organo di amministrazione; nomina altresì il segretario, scegliendolo tra gli associati. Tesoriere e segretario, se membri dell'Organo di amministrazione, partecipano alle riunioni con diritto di voto.
4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
5. L'organo di amministrazione/Presidenza è responsabile verso l'Assemblea/Consiglio Provinciale della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investita dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CIF, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

6. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- 6.1 attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea/Consiglio provinciale;
- 6.2 redige e presenta all'Assemblea/Consiglio provinciale il bilancio;
- 6.3 sottopone all'Assemblea/Consiglio le proposte di esclusione dei soci;
- 6.4 comunica alla Assemblea/ Consiglio l'ammissione dei nuovi soci;
- 6.5 propone l'esercizio e la individuazione di eventuali attività diverse.

7. L'Organo di amministrazione/Presidenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo ritenga necessario, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri della Presidenza.

9. I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni della Presidenza.

10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea/Consiglio Provinciale.
- 2. Rappresenta l'Associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le Istituzioni, ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni e sovrintende a tutte le attività; ha la facoltà di aprire conti correnti; convoca e presiede la Presidenza del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci; offre consulenza ai CIF operanti nella Provincia.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri della Presidenza e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro



approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di Controllo

1. Solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs.117/2017, si procederà alla nomina di un Organo di controllo di cui all'art.2397, comma 2 c.c.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.

Art. 15

Organo di Revisione Legale dei Conti

Questo è nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs.117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo, di cui al precedente articolo.

Art. 16

Modello organizzativo interno

1. Il CIF provinciale può predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di Amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del CIF provinciale con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto; previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente di emanazione del Centro Italiano Femminile di carattere territoriale o nazionale, purché Ente del Terzo Settore ovvero ad altro Ente del Terzo Settore analogo a quelli del Centro Italiano Femminile, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale come disposto dall'art.9 del D.lgs. n.117/2017.



3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si rinvia a:

- **D.Lgs. 117/2017** e relativi decreti attuativi;
- **Codice Civile** e le relative disposizioni di attuazione per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e laddove compatibili;
- **Statuto e Regolamento del CIF Nazionale.**



Nuoro, addì 19 marzo 2023

La Presidente Centro Italiano Femminile
Provinciale di Nuoro

Maria Leonigia Monni



La Segretaria

Giuseppina Lai

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 30/03/23 al n° 320 serie 3
euro ESENTE
di cui euro _____ per trascrizione

Il Direttore
Il Direttore Provinciale
Domenico Amico



3 320 30/03/2023

0,00 TWH23L000320000HH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TWH